

Valutazioni finali Le domande più frequenti

1. Un consiglio di classe o il collegio docenti può, nell'ambito dell'autonomia e in analogia con quanto disposto per gli insegnanti di sostegno per allievi portatori di handicap, deliberare di assegnare il diritto di voto per la ammissione alla classe successiva all'insegnante di religione? Una tale decisione eventuale, ove non sia ininfluente ai fini del risultato finale, come si configura?

Il diritto di voto dei docenti di religione cattolica in sede collegiale di scrutinio per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento è esplicitamente riconosciuto da fonti normative di derivazione concordataria, richiamate peraltro dalla O.M.n°80 del 9/03/1995 e dall'O.M.n°117 del 22/03/1996: non è pertanto necessaria alcuna delibera da parte del consiglio di classe. Il DPR n°202 del 23/06/1990, al punto 2.7, afferma che "il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale". Si tratta quindi di un voto valido a tutti gli effetti che concorre a determinare la decisione valutativa al pari del voto di tutti gli altri docenti, ma che implica due precisazioni: a) riguarda solo gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica; b) se è determinante, il voto del docente di religione cattolica diviene un giudizio motivato da trascrivere sul verbale del consiglio di classe.

2. In merito al disposto del comma 1 dell'art.11 del Dlegs 59/04 relativo a "Valutazione, scrutini ed esami" della scuola secondaria di 1° grado si chiede conferma dell'applicabilità del requisito di frequenza dell'alunno "di tre quarti dell'orario annuale" ai fini della validità dell'anno ai soli alunni delle classi prime.

Confermiamo la validità di quanto disposto all'art. 11 del D. Lgs. 59/2004 per gli alunni della prima classe che è la sola alla quale si applica la riforma per il corrente a.s. 2004-2005 in base all'14 dello stesso decreto. Anche la circolare sulla valutazione degli alunni, C.M. n. 85/2004, ribadisce al punto D, terzultimo capoverso: "Si rammenta che l'ammissione agli scrutini di fine anno nella scuola secondaria di I grado è condizionata, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004, alla verifica della validità dell'anno scolastico per ciascun alunno sulla base delle assenze effettuate. I docenti possono, per singoli casi eccezionali, validare l'anno scolastico anche in deroga al limite di assenze.". Pertanto, in sede di consiglio di classe delle classi prime, i docenti dovranno verificare per ciascun alunno il raggiungimento della quota minima di presenze (tre quarti dell'orario annuale obbligatorio) e, in caso di mancato raggiungimento di tale quota, disporre la non ammissione agli scrutini finali, e quindi la non ammissione alla classe seconda. Alternativamente il consiglio di classe potrà deliberare una motivata deroga al limite previsto per casi particolari: ad esempio in presenza di un alunno con una lunga malattia che abbia comunque dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi minimi previsti attraverso un lavoro straordinario a casa o in ospedale.

3. Devono essere messi a verbale i nominativi dei docenti e del dirigente a favore o contro l'ammissione di un alunno agli esami (e\o alla classe successiva) con motivazioni o si devono solo esigere il numero dei votanti e quindi verificare il

raggiungimento della maggioranza o meno a favore della ammissione, senza nel verbale riportare i nominativi?

Quando il Consiglio di classe opera come collegio perfetto, come nella circostanza sopra riportata, e quindi, tra l'altro, non è possibile l'astensione, è non solo legittimo, ma molto opportuno che il presidente nel comunicare l'esito della votazione disponga al docente verbalizzante di citare nel verbale i nominativi dei dissenzienti chiedendo loro di indicare, se già non l'hanno fatto, la motivazione del dissenso, ove questa non risulti dall'iter logico procedurale puntualmente riportato a verbale (esempio, intervento nel dibattito contro la proposta di delibera). Si ricorda infatti che, come precisa la dottrina in materia, il processo verbale si compone di tre parti ben distinte: la "formale", con la quale si dà conto dell'adempimento delle prescrizioni dirette ad assicurare la legalità dell'assemblea e delle sue deliberazioni; la "espositiva", nella quale si compendiano i discorsi tenuti nella riunione e costituenti la motivazione della deliberazione; la "deliberativa", ovvero la decisione assunta sugli argomenti sottoposti al suo esame. Ora, nel caso di uno scrutinio per la controversa ammissione all'esame di terza media di un alunno, il presidente, con riferimento alla scarna ma imprescindibile normativa sugli scrutini e ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti, al termine del dibattito e sulla base degli elementi forniti in esso (compresi, ovviamente, i giudizi analitici e quello globale sul livello di maturazione, nonchè ogni utile elemento di valutazione: vedasi in proposito la sentenza TAR Basilicata, n. 15 del 27 marzo 1980) porrà in votazione la proposta di "ammissione" o di "non ammissione" con relativa motivazione: come detto prima sarà opportuno riportare a verbale non solo il numero dei voti conseguiti dalla proposta, ma anche i nominativi dei favorevoli e dei contrari (e per questi ultimi delle relative motivazioni, secondo quanto prima indicato). L'indicazione delle posizioni assunte e delle relative motivazioni potrà costitutire fondamentale elemento di riscontro della legittimità della deliberazione assunta in caso di contenzioso. E' appena il caso di ribadire che l'atto valutativo di ammissione all'esame, come qualsiasi scrutinio finale, costituisce un provvedimento amministrativo e pertanto, alla luce delle disposizioni della legge 241/91, è sottoposto al regime della trasparenza e dell'accesso, con possibilità di contenzioso. Pertanto deve essere cura del presidente della seduta di scrutinio che le deliberazioni assunte siano prive dei "vizi" tipici dell'atto amministrativo (es. illogicità manifesta, disparità di trattamento, ovviamente nei casi in cui non trovi giustificazione ecc.) e dunque siano "in primis" adeguatamente motivate, con riferimento del percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione: in questa prospettiva l'indicazione dei nominativi dei favorevoli e contrari rappresenta un fattore di grande rilevanza. Detto questo per quanto riguarda la legittimità e l'opportunità, vi è un caso in cui la norma fa obbligo di citazione nel verbale di almeno un nominativo e della relativa motivazione: quando un alunno viene promosso o respinto col voto determinante dell'insegnante di "religione".

4. a) Il dirigente scolastico può delegare qualcuno (vicario, o docente della classe) a sostituirlo nei consigli di classe degli scrutini anche se non ha impedimenti espliciti (altri impegni inderogabili, scrutini concomitanti, ecc.)?
b) Con chi si può sostituire nel cosiglio di classe degli scrutini il docente assente per malattia: docente della stessa materia, della stessa classe, di altra classe ...?
Quali i riferimenti normativi per tale caso?

Per quanto attiene alla presidenza dei consigli di classe per gli scrutini intermedi e finali, in via generale, si applica l'art. 77 del RD 4 maggio 1925, n. 653 (modificato dall'art. 2 del RD 21 novembre 1929, n. 2049): "Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l'assegnazione dei voti "

Rimane fermo che il Dirigente, in caso di assenza o impedimento, comunque determinato da situazioni o fatti debitamente riscontrabili e formalizzati, può delegare il collaboratore vicario a presiedere un consiglio di classe del quale il medesimo collaboratore non sia membro. Il docente, membro del consiglio, a qualsiasi titolo assente, può essere sostituito, in sede di consiglio di classe per gli scrutini, da un insegnante della medesima disciplina o area disciplinare,

previo formale decreto di nomina da parte del Dirigente Scolastico, analogamente a quanto avviene per altre fattispecie, ad esempio per gli esami di stato conclusivi

5. In sede di scrutinio finale, in merito alla non promozione alla classe successiva di un alunno, è legittimo il voto di astensione di un membro?

La valutazione è attività fortemente connessa alla funzione docente. Pertanto l'astensione in sede di valutazione finale non è consentita, in quanto si tratterebbe di una mancanza ai doveri d'ufficio.

6. Nell'OM 90/2001 non ho trovato riferimenti al voto del consiglio con il quale, a volte, vengono promossi alunni che hanno l'insufficienza in qualche materia, vorrei sapere da quali norme è regolamentato.

L'espressione "voto di consiglio", in uso nel linguaggio corrente, è locuzione che si presta ad usi diversi e non di rado a equivoci. Per lo più sta a rappresentare, soprattutto nell'immaginario dei docenti - come in qualche modo si evince anche dal testo del quesito -, la "modifica" del voto insufficiente, proposto in sede di scrutinio dal docente di una qualche disciplina, in senso positivo per l'allievo, come se il consiglio di classe "sollevasse" il docente stesso dalla responsabilità di un cambiamento di valutazione che non trova riscontro nei punteggi assegnati all'allievo e trascritti sul registro personale. Per la verità le cose non stanno esattamente in questi termini. Infatti, tutti i voti attribuiti agli studenti in sede di scrutinio quadrimestrale o finale sono "voti di consiglio", nel senso che, di tutte le valutazioni formali scritte sugli atti, la responsabilità è collegiale, anche quando, com'è nella stragrande maggioranza dei casi, il consiglio si limita a prendere atto della proposta di voto del docente di ogni singola disciplina e la ratifica, accettandola unanimemente. In taluni casi, la proposta viene modificata, su iniziativa di chi presiede o di qualunque altro componente il consiglio di classe. Il nuovo voto proposto viene attribuito all'allievo, all'unanimità o a maggioranza, con i riflessi che ne conseguono, ma tale voto non ha una natura diversa dagli altri. Non è, insomma, un "voto di consiglio", mentre gli altri non lo sarebbero, dal momento che tutti lo sono. Ovviamente la proposta di modifica deve essere motivata, o da ragioni "intriseche" (ad es. voto non congruente con le valutazioni analitiche) o da ragioni educative più generali; in ogni caso il consiglio di classe, nel merito delle proprie decisioni, è assolutamente sovrano, rispondendo ovviamente sia della correttezza procedurale e formale, sia della legittimità della decisione assunta di promozione, non promozione, ecc. Ciò premesso, l'O.M. 90/2001 citata nel quesito non richiama ovviamente quanto è nell'ordinamento generale, rispetto alle responsabilità collegiali dei consigli di classe, limitandosi a disciplinare, nello specifico della secondaria di II grado, le procedure relative a quelle deliberazioni di promozione assunte in presenza di valutazioni insufficienti in una o più materie, la cosiddetta "promozione con debito", che va evidenziata sui tabelloni, comunicata alla famiglia o all'interessato, registrata a verbale e sugli altri atti (art. 13, comma 5). Per tale deliberazione valgono le norme generali dell'ordinamento, prima sommariamente richiamate, fermo restando che il consiglio di classe deve assumere le proprie decisioni sulla "base di parametri valutativi stabiliti preventivamente". Al di là di ciò va ancora ricordato che, giustamente, le norme non pongono limiti alla responsabilità educativa dei consigli di classe in sede di valutazione periodica o finale se non rispetto alla "forma" delle decisioni assunte: motivazione relativa al caso specifico, fondatezza nei criteri preventivamente deliberati, modalità (unanimità o maggioranza), regolarità nella composizione dell'organo ("collegio perfetto"), puntualità nella verbalizzazione, segretezza.

7. Ho saputo che alcuni D. S. consentono l'astensione dal voto allo scrutinio finale. Poichè mi risulta che questo sia impossibile ed ho cercato invano la normativa di riferimento, vi prego di aiutarmi. Ho personalmente visto il verbale di uno scrutinio nel quale un'alunna in situazione di handicap che seguiva i programmi ministeriali è stata bocciata al quarto anno di ist. Professionale con i seguenti voti

su 11 votanti: 3 astenuti, 3 a favore della promozione (tra cui il docente di sostegno), 5 a favore della bocciatura (tra cui il D. S. ed il docente di religione). Come si vede, la situazione è particolare e per evitare che si ripeta anche quest'anno, sarebbe il caso di chiarirla definitivamente.

Di per sé sia la bocciatura di un'allieva, anche disabile, che l'astensione nella votazione di scrutinio finale sarebbero fatti ammissibili. C'è però bisogno di contemperare insieme una serie di norme per valutare, oltre alla legittimità, anche l'efficacia delle azioni intraprese. Infatti stiamo descrivendo di una situazione di handicap, dove esiste una certificazione specifica che rimanda ad un Diritto di natura generale molto più ampio, la L.Q. 5/2/1992 n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata.

Una bocciatura, in questo contesto, potrebbe diventare inoppugnabile qualora fosse veramente frutto delle riflessioni emerse periodicamente nel corso dell'anno scolastico, nelle riunioni periodiche del G.L.H.O. (del quale il consiglio di classe fa parte integrante), per facilitare il conseguimento degli obiettivi didattici e cognitivi e per evitare che, nella certificazione conclusiva, risulti la dicitura: "il raggiungimento dei risultati è riferibile al PEI", quindi per dare validità legale totale ai risultati. In questo caso si potrebbe configurare come un atto posto in essere per favorire il progresso cognitivo dell'allieva e per darle gli strumenti per poter affrontare con dignità gli studi successivi. Il condizionale è d'obbligo però, perché vanno considerate anche le variabili affettive del processo e quindi tutti i risvolti emotivi connessi alla bocciatura: i legami con il gruppo dei pari vengono interrotti; la ragazza potrebbe, a causa dell'insuccesso demotivarsi e non più applicarsi; potrebbe venir danneggiata l'autostima, ecc. Tutte questioni che, di fronte ad un ricorso alla magistratura, lasciano poco spazio di argomentazione, soprattutto se il giudizio finale non è unanime e se non è conforme al parere del G.L.H.O.

I riferimenti normativi da tenere presenti, nel procedere alla valutazione degli alunni, anche in situazione di handicap, infatti sono:

- 1) L'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 Prot. 4042. Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno scolastico 2000-2001, dove al Comma 3 dell'art. 15 (Valutazione degli alunni in situazione di handicap), si recita: "Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12
- 2) La Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988 prot. n. 16676/693/GL Attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3/6/1987. Iscrizione e frequenza scuola secondaria di Ш grado degli alunni portatori "La sentenza afferma che gli alunni con handicap non possono considerarsi irrecuperabili e che l'integrazione giova loro non solo ai fini della socializzazione ma anche dell'apprendimento ed una sua "artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorenti lo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di questi, quando non di regressione"....Inoltre l'art. 34 della Costituzione, nel sancire che la scuola è aperta a tutti, si rivolge chiaramente anche agli alunni con handicap non solo fisico ma anche psichico.

A tal proposito il principio secondo cui ai "capaci e meritevoli" è garantito il diritto all'istruzione, pur essendo espressamente riferito dallo stesso articolo ad agevolazioni di carattere economico, non esclude l'approntamento di altri strumenti

Ne consegue che l'effettività del diritto allo studio degli alunni con handicap fisico, psichico o sensoriale si evidenzia con "la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione anche superiore:

dimostrando tra l'altro che è attraverso questi strumenti, e non con sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e l'esigenza di funzionalità del servizio scolastico".

In ogni caso il giudizio espresso da ogni docente deve pur rappresentare un'assunzione di responsabilità, non un esonero personale dalla valutazione del problema.

- 8. I docenti di una classe prima hanno concordato, in linea di massima, di non ammettere alla classe successiva un alunno portatore di handicap (rapporto 1/2); il piano annuale predisposto dall'insegnante di sostegno prevede che l'alunno segua la programmazione della classe. Ciò premesso, si chiede: a) se sia possibile la non ammissione di un alunno (specie se portatore di handicap) dalla classe prima alla classe seconda, in base al disposto del D.Lgvo 19 febbraio 2004 n.59, art.8, comma 2;
 - b) se i docenti votano in modo favorevole alla non ammissione ed il Dirigente non è d'accordo, l'alunno può essere ammesso alla classe successiva? L'unanimità, cioè, è possibile solo quando anche il Dirigente esprime voto favorevole alla non ammissione?

Primo quesito: l'art. 8 comma 2 del Dec. Leg. 59 del 19 febbraio 2004 prevede che i docenti "responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati", secondo la dizione letterale del comma 1 stesso articolo "con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

Circa la seconda questione, considerato anche il tenore della recente nota del MIUR, Dipartimento per l'istruzione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici prot. 4212 del 9 maggio 2005 avente ad oggetto "valutazione alunni e ruolo dirigenti scolastici", alla cui lettura si rimanda, si rileva che la prima citata disposizione del dec. leg. 59/2004 non ha abrogato le competenze degli organi collegiali in materia di valutazione e, in particolare per la scuola primaria, quanto previsto dall'art. 145 comma 2 del DEc. Leg. 297 del 16 aprile 1994 che di seguito si riporta: "I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del Consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione". Dal combinato disposto delle due disposizioni sembra potersi dedurre che per la non ammissione "alla classe successiva, all'interno del periodo biennale" è necessaria una prima determinazione, "all'unanimità", dei docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai PEP e una successiva delibera del consiglio di interclasse ai sensi del prima richiamato secondo comma dell'art. 145 del Dec. Leg. 297/1994 sulla base della determinazione dell' èquipe pedagogica di cui sopra. Allora, per quanto concerne l'intervento del dirigente, questo non prenderà parte alla deliberazione dei "docenti responsabili delle attività educative e didattiche" che dovranno esprimersi all'"unanimità" sulla non ammissione all'interno del periodo biennale, ma parteciperà - con funzione di presidente - alla successiva seduta del consiglio di interclasse che sarà convocata per la delibera finale secondo la normale procedura valutativa, ai sensi del citato secondo comma dell'art. 145 del Dec. Leg. 297/1994. Del resto questa procedura trova conferma nel fatto che, essendo la non ammissione alla classe successiva un provvedimento amministrativo, essa va assunta da un organo collegiale individuato in via legislativa, come è appunto il Dec. leg. 29/1994.

Normativa di riferimento: Dec Leg. 59 del 19 febbraio 2004; nota MIUR prot. 4212 del 9 maggio 2005

9. Il docente di sostegno è tenuto a firmare i documenti di valutazione di tutti gli alunni della classe di scuola elementare dove è stato assegnato(essendo contitolare della classe) o soltanto il documento dell'alunno affidatogli?

Al docente di sostegno si riconosce la pari dignità professionale all'interno degli organi collegiali della scuola (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 art. 315 punto 5 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione : "I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti"). La risposta al quesito è contenuta nel testo della norma richiamata mai modificata: il docente di sostegno ,contitolare della classe in cui opera e quindi affidatario della corresponsabilità della funzione docente dell'intera classe, è tenuto a sottoscrivere il documento di valutazione di tutti gli allievi della classe stessa. Egli partecipa alla programmazione educativa e didattica , di cui la valutazione costituisce un aspetto integrante fondamentale, oltre alla redazione, verifica e valutazione del Piano educativo individualizzato.

Foggia, 16 maggio 2005